

venuto nella vostra Commissione —, la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali. Insomma, abbiamo svolto un'ampia attività di consultazione che ci ha portato a definire la posizione negoziale che potrete leggere domani o dopodomani, quando riceverete il testo che è in distribuzione, che attesta proprio quale sia la nostra posizione. Essa è riassunta in quel documento, ragion per cui non voglio farla lunga in questa sede, e corrisponde del tutto alle indicazioni sui fondi strutturali contenute nella risoluzione che sarà approvata domani e che viene proposta dal presidente della Commissione.

In particolare, per essere chiari, sull'obiettivo 1 riteniamo che i criteri di assegnazione debbano tenere maggiormente conto del tasso di disoccupazione, del tasso di inattività e del tasso di disoccupazione di lunga durata, vale a dire di tre caratteristiche specifiche e particolari che per l'Italia sono più significative ed incidenti. Riteniamo che il *facing out*, cioè il periodo transitorio di uscita, debba essere prolungato fino al 2006. Ribadiamo che deve essere riconosciuta una specialità all'insularità per dare corso ad un esplicito riconoscimento della specialità di insularità che è stato inserito nel trattato di Amsterdam; per quanto ci riguarda, questo significherebbe evitare la fuoriuscita dall'obiettivo 1 della Sardegna. Riteniamo che, anche per l'Abruzzo, che è in una condizione del tutto particolare, perché è già uscito dall'obiettivo 1, però con un *facing out* brevissimo, si debba trovare una qualche forma di *facing out de facto*, se non *de iure*, che garantisca nei prossimi anni di non avere un impatto troppo brusco sulla sua fuoriuscita.

Per ciò che riguarda l'obiettivo 2, abbiamo contestato esplicitamente la coincidenza tra i criteri sulla base dei quali vengono erogati da parte dello Stato gli aiuti e le forme di assistenza alle regioni a minore tasso di sviluppo ed i criteri che presiedono all'applicazione dell'obiettivo 2. In altri termini la coincidenza che la

Commissione propone, ai sensi dell'articolo 92,3C, riteniamo non sia fondata e pertanto la contestiamo.

Anche per l'obiettivo 2 proponiamo un *facing out* dal 2004 suggerito dalla Commissione al 2006, cioè alla fine dell'esercizio per l'obiettivo 1. Riteniamo, inoltre, che debba essere in ogni caso sancito che le regioni che escono dall'obiettivo 1 non possano uscire anche dall'obiettivo 2, perché non ci può essere una doppia penalizzazione sulle stesse aree.

Per ciò che riguarda l'obiettivo 3, reputiamo debba essere adeguatamente rifinanziato e che, nel riparto delle risorse, quelle messe a disposizione dell'obiettivo 3 non debbano essere dissimili da quelle messe a disposizione dell'obiettivo 2, proprio perché l'obiettivo 3 è finalizzato a sostenere in particolare tutte le politiche di formazione, di valorizzazione delle risorse umane e tutte le politiche per l'impiego e per l'occupazione. Quindi, hanno un'attinenza diretta con le questioni che sono state sollevate in questa sede sia dall'onorevole Fei che dall'onorevole Bergamo relativamente alle proposte sull'occupazione.

Infine, condividendo il suggerimento della Commissione volto a concentrare in tre i programmi di iniziativa comunitaria, cioè di diretta gestione della Commissione, che attualmente sono tredici, proponiamo che la concentrazione di tali programmi interessi il numero ma non le risorse. Infatti, queste dovrebbero essere, in termini percentuali, pari a quelle attualmente assegnate.

Infine contestiamo la proposta della Commissione di riservare una quota del 10 per cento, sull'obiettivo 1, alla Commissione, da distribuire ai paesi più virtuosi, perché i criteri e le procedure di applicazione relative ai diversi ordinamenti legislativi dei diversi paesi non consentono questa comparazione meccanica e si rischia di avere un uso discrezionale da parte della Commissione e penalizzante per alcuni paesi.

Come si vede, la semplificazione fatta da un giornale secondo la quale non avremmo nulla da dire rispetto alla pro-

posta della Commissione non risponde al vero. Riteniamo che sia stato svolto un lavoro istruttorio sufficientemente serio e fondato; come vedrete nel documento di cui ho parlato, la proposta della Commissione riguarda l'obiettivo 1 e contiene anche elementi di vantaggio non insignificanti per l'Italia, in quanto aumenta la quota di popolazione coperta dai fondi rispetto al passato; siamo invece fortemente penalizzati nell'obiettivo 2, e pertanto, se la proposta rimanesse inalterata non saremmo d'accordo. In ogni caso abbiamo definito una proposta negoziale — e sottolineo che è la prima volta che c'è una proposta negoziale ufficiale dell'Italia da quando esistono i fondi strutturali — largamente condivisa e soprattutto all'unanimità dalla Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale andremo al tavolo negoziale. Sottolineo che, per la valenza politica delle decisioni da assumere, è presumibile che il negoziato sui fondi non termini prima dello svolgimento delle elezioni tedesche, così come il negoziato sulla politica agricola, sulla quale abbiamo svolto lo stesso lavoro istruttorio, con la definizione di una posizione negoziale italiana.

Naturalmente, tutto questo significa che siamo assolutamente d'accordo con le sollecitazioni pervenute circa la necessità di una riforma della politica agricola comune e abbiamo avanzato una serie di proposte concertate al tavolo agricolo.

Per ciò che attiene ai temi più direttamente politici, ribadisco i titoli. È convinzione del Governo italiano che debbano essere realizzate le riforme istituzionali prima che siano conclusi i negoziati per il primo ingresso di nuovi paesi.

SANDRA FEI. Le riforme istituzionali semplici o la Costituzione europea?

PIERO FASSINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Le riforme che ad Amsterdam si sono discusse, sulle quali però non si è deciso: composizione della Commissione, passaggio su un arco di materie più ampie del voto a maggioranza qualificata rispetto al voto all'unanimità,

riponderazione del peso di voto di ogni paese, che tenga conto della diversa composizione dell'Unione, rafforzamento del principio di sussidiarietà, ridefinizione dei criteri di flessibilità.

Il problema che lei pone di una Costituzione europea trova nel Governo italiano una posizione favorevole, perché noi abbiamo sostenuto la necessità di uno strumento costituzionale in sede di Conferenza intergovernativa. Credo però che sia un obiettivo di lungo periodo, perché ci sono importanti paesi dell'Unione europea che non condividono questa sollecitazione; essa infatti mette l'accento sulla questione dell'assetto federale o meno della costruzione europea. Ci sono forze che si battono per un'Europa federale — ed è evidente che essa dovrebbe avere una Carta costituzionale — ma ce ne sono altre che ritengono che il processo di integrazione europea non debba valicare la dimensione della cooperazione intergovernativa: è chiaro che la questione della Costituzione è legata a questa scelta. A seconda di come si concluderà questo dibattito, che dura da quanto esiste il processo di integrazione, sarà più o meno facile darsi uno strumento di tipo costituzionale: credo sia più il punto di arrivo di un processo che non un punto di partenza.

Un altro aspetto ha caratterizzato la posizione italiana con significativi risultati, e vorrei sottolinearlo. Mi riferisco alla necessità di rafforzare sia i poteri del Parlamento europeo sia i poteri di codecisione e codeterminazione del Parlamento nazionale nei procedimenti legislativi, come hanno ben sottolineato i colleghi Bergamo e Fei. Voglio precisare che il trattato di Amsterdam contiene punti assai rilevanti al riguardo; per esempio, d'ora in poi il Parlamento europeo raddoppierà la mole della sua attività perché il processo di codecisione che lo coinvolge in maniera dirimente e vincolante è stato esteso ad una quantità di materie molto significative. Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo di legisla-

zione europeo è aumentato e ormai si è raggiunto l'accordo sul fatto che la forma di coordinamento dei Parlamenti finora adottato, cioè il COSAC, non è più sufficiente perché bisogna prevedere un sistema istituzionalmente più avanzato. Questa è la parte di riforme istituzionali su cui sono stati compiuti grandi passi in avanti, mentre su altre parti non sono stati fatti progressi. I documenti dimostrano che si è trattato di una battaglia molto forte che l'Italia ha combattuto insieme ad altri paesi in sede di Conferenza intergovernativa.

Riguardo all'«allargamento», si tratta della più grande sfida che abbiamo di fronte, perché nell'arco di quindici anni l'Unione europea passerà dagli attuali quindici membri a venticinque-ventisette. Chiunque può comprendere, per ragioni che non ho bisogno di spiegare, che non è un aumento solo di carattere quantitativo perché entriamo in una seconda fase costituente del processo di integrazione europea. Il processo di allargamento ha bisogno di finanziamenti, di guida politica, di tempi di transizione, di tutto ciò che comporta un gigantesco processo di allargamento di questo genere. L'Italia si è battuta, e continua a farlo, affinché tale processo avvenga in un *mix* di due obiettivi altrettanto importanti: il processo di allargamento deve realizzarsi in maniera tale da corrispondere alle aspettative di integrazione dei paesi che hanno presentato la propria candidatura (ciò è infatti essenziale per consentire a tali paesi di raggiungere il massimo di stabilità politica ed economica) e al tempo stesso il processo di integrazione politica deve avvenire non frenando ma ulteriormente sollecitando la costruzione delle istituzioni europee. Questi sono i due punti di riferimento entro i quali ci muoviamo con una linea che finora ha prodotto buoni risultati.

Sono state poi sollevate varie critiche, riserve ed obiezioni alle proposte avanzate in tema di occupazione. Intanto vorrei sottolineare che il fatto che nel trattato di Amsterdam sia stato inserito un capitolo sull'occupazione è frutto di battaglie con-

dotte da alcuni paesi, tra cui l'Italia, in sede di Conferenza intergovernativa. Vi è un episodio che testimonia quanto sto affermando: quando, al termine della Presidenza italiana, si svolse il Consiglio europeo di Firenze, per iniziativa di paesi diversi dall'Italia fu bloccata qualsiasi decisione. Preciso che pochi mesi prima che si tenesse quella riunione a Firenze non eravamo ancora giunti alla decisione di prevedere un capitolo sull'occupazione e di chiedere un impegno al riguardo come obiettivo istituzionale dell'Unione europea. Tale obiettivo è stato raggiunto ad Amsterdam e la presenza del capitolo riguardante l'occupazione significa che l'Unione assume la creazione di lavoro come un obiettivo istituzionale proprio, con tutto ciò che ne consegue in termini di risorse e di coordinamento con le politiche nazionali. È proprio grazie a questo fatto che si è potuto svolgere nell'ottobre scorso il Consiglio di Lussemburgo dove è stato varato il piano d'azione europeo che è predisposto sulla base dei diversi piani nazionali.

L'Italia ha condotto una battaglia, risultata vincente, affinché il tema dell'occupazione divenisse un obiettivo istituzionale dell'Unione. Ora bisogna porre in campo le risorse necessarie (e questa è una battaglia non scontata in sede europea) e gli strumenti e le politiche occorrenti.

Non spetta a me entrare nel merito dei temi riguardanti il lavoro — anche se mi appassionerebbe poiché mi sono occupato per molti anni di politica industriale e di mercato del lavoro —, ma spetta ai titolari di tale competenza. Credo che le riserve e le sollecitazioni espresse possano contribuire ad arricchire ulteriormente — qualora sia necessario — le proposte che l'Italia avanzerà in sede di piano di azione.

Nel ringraziare dell'attenzione tutti i commissari, credo che con questo dibattito abbiamo affrontato seriamente il problema della legge comunitaria. Penso anch'io, ribadendo quanto ho già detto nell'introduzione, che le proposte che ven-

gono avanzate dalla Commissione e che sono contenute nella risoluzione (vale a dire la sessione comunitaria da svolgersi una volta all'anno, con solennità ed attenzione da parte del Parlamento; l'unificazione, insieme alla sessione comunitaria, della relazione semestrale e non più annuale) possano essere uno strumento in grado di migliorare il nostro lavoro. Allo stesso modo, risulta essere una scelta felice quella secondo la quale — se non ricordo male dal mese di giugno — la Commissione per le politiche comunitarie non sarà più un organismo a composizione mista o duplice, perché i rappresentanti della stessa saranno membri — come accade per tutte le altre — soltanto della stessa Commissione. Ciò migliorerà sicuramente il nostro lavoro.

ALESSANDRO BERGAMO. Sperando che poi vengano recepite le istanze!

PIERO FASSINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In ogni caso, riconfermo l'assoluta disponibilità del Governo a lavorare d'intesa con la Commissione, così com'è avvenuto in questi mesi.

Per un atto di cortesia e di rispetto per i commissari, vorrei solo informarli che domani non potrò essere presente in aula al seguito del dibattito, perché dovrò partecipare ai lavori del Comitato esecutivo Schengen nel quale rappresento l'Italia. Sarà comunque presente il sottosegretario Carpi...

ALESSANDRO BERGAMO. Sarà una seduta più calma!

MAURO PAISSAN. Ed anche più breve!

PIERO FASSINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. ...che ha seguito tutta la discussione e che è al corrente di tutto ciò che riguarda la legge comunitaria.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caparini; Veltri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri: Norme in materia di conflitti di interesse (1236-3612-4410-4488) (ore 19,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caparini; Veltri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri: Norme in materia di conflitti di interesse.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 1236)

PRESIDENTE. Ricordo che, sulla base del calendario predisposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 1° aprile 1998, il tempo complessivo riservato alla discussione sulle linee generali è di 6 ore e 50 minuti, ripartite nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 40 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per gli interventi a titolo personale: 1 ora;

tempo per i gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 13 minuti; socialisti italiani: 8 minuti; CCD: 8 minuti; minoranze linguistiche: 5 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 4 minuti; la rete: 3 minuti.

Avverto che il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;

per l'UDR-CDU/CDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali –
A.C. 1236)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di forza Italia e di alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del regolamento.

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Presidente, non sarebbe possibile procrastinare la discussione alla seduta di domani?

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, non posso accogliere la sua richiesta perché per la seduta odierna è previsto l'esaurimento della discussione sulle linee generali. Tuttavia, lei – come sa – potrebbe intervenire successivamente sul complesso degli emendamenti.

FILIPPO MANCUSO. No, Presidente, interverrò questa sera.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Frattini.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Nel richiamarmi ovviamente alla relazione scritta, per ragioni di brevità mi riferirò esclusivamente ai punti su cui la Commissione ha in qualche modo soffermato la propria attenzione, che sono poi le parti cruciali del provvedimento.

Innanzitutto faccio riferimento al tema dell'ambito applicativo. La questione è stata in qualche modo risolta dalla Commissione nel senso che questa iniziativa ha una sua caratterizzazione di specialità che, nell'intenzione della maggioranza che ha votato questo testo, ne dovrebbe limitare l'applicazione ai componenti del Governo, intendendo i ministri e i sottosegretari, e ai componenti e presidenti delle *authorities* istituite per legge, oltre, ovviamente, ai commissari straordinari del Governo disciplinati dalla legge sulla Presidenza del Consiglio.

Mi rendo conto che esiste un problema di larga, *eadem ratio* per una possibile estensione ad alcune altre figure di governo territoriale, in particolare ai presidenti delle giunte regionali; alcuni colleghi avevano proposto di estendere la normativa ai sindaci delle grandi città, altri ne avevano ipotizzato l'estensione agli organi di vertice delle grandi società a partecipazione pubblica o addirittura ai membri del direttorio della Banca d'Italia. La scelta della Commissione è stata di confermare la scelta fatta, fermo restando che in altre normative di settore sarà possibile – perché non è una contraddittorietà nel merito, ma alla *sedes materiae* – implementare la normativa che in questa fase si dovesse limitare alle categorie che ho indicato. Questo è il primo punto di sostanza.

Vi è un secondo tema che richiamo all'attenzione dell'Assemblea. Abbiamo seguito un metodo istruttorio della cui sperimentazione voglio ringraziare innanzitutto il presidente della Commissione, che ha condiviso l'impostazione di applicare, del nuovo regolamento della Camera, quell'importante disposizione che con-

sente di acquisire contributi tecnici di organi esterni al Parlamento e al Governo; nella fattispecie, abbiamo acquisito tre pareri particolarmente importanti. Questa è una circostanza che ritengo meritevole di segnalazione.

Quanto ad altri punti importanti di merito, voglio segnalarne uno in particolare. Ci siamo posti il problema di cosa debba avvenire quando il titolare della carica di Governo, impegnatosi a trasferire le proprie attività ad un *trust* entro i quarantacinque giorni dall'assunzione delle funzioni, concretamente al quarantacinquesimo giorno non vi provveda. Due scuole di pensiero si sono contese il campo nel corso dei lavori della Commissione. La prima era favorevole all'ipotesi, alla quale io stesso avevo aderito, in base alla quale, in sostanza, al quarantacinquesimo giorno è l'autorità *anti-trust* che, surrogandosi alla volontà del soggetto obbligato inadempiente, provvede essa stessa ad individuare l'oggetto contrattuale e quindi a definire il trasferimento al *trust* e a sottoporre l'atto costitutivo del trasferimento per la firma al titolare, quindi al *trustee*.

La Commissione non ha condiviso questa impostazione e ne ha scelta un'altra, cioè l'adozione di un provvedimento dichiarativo del Presidente della Repubblica che segue ad una declaratoria di decadenza dal termine di quarantacinque giorni. Quindi una decadenza di diritto dalle funzioni semplicemente dichiarata dal Presidente della Repubblica, essendosi scartata la terza ipotesi esaminata, cioè quella della revoca del ministro o del Presidente del Consiglio. Quindi si è arrivati ad una ipotesi che, a mio avviso, merita un'approfondita riflessione innanzitutto in punto di costituzionalità. E ciò semplicemente perché, pur essendo vero che si è introdotta un'ipotesi di provvedimento o di atto politico dichiarativo da parte del Presidente della Repubblica, nondimeno una riflessione attenta, con riferimento alla norma costituzionale che prevede il procedimento di costituzione del Governo e quindi di nomina dei ministri, credo sia doveroso da parte mia

segnalarla all'Assemblea perché, ripeto, non è questione di poco conto dal punto di vista costituzionale. Abbiamo superato la tesi della revoca, che si prestava, certamente, a censure di incostituzionalità. Tra le due ipotesi, la Commissione ha scelto la decadenza e, quindi, la dichiarazione di decadenza, ma il tema resta di peso.

Per ultimo, voglio sottoporre all'Assemblea una riflessione complessiva, vorrei dire politica, ancorché il mio mandato di relatore mi consigli di astenermi da riflessioni di questo tipo. Si tratta di una riflessione di apprezzamento, di ordine generale, per il fatto che una larga maggioranza di forze politiche abbia definito e, a grandi linee, concordato sull'impostazione di un testo, salvi gli emendamenti che verranno ovviamente presentati e che, auspico, non tocchino l'impianto di fondo di questa proposta. Ciò ha riguardato un tema molto delicato, a mio avviso, un tema che, nella scorsa legislatura, per anni aveva infiammato il dibattito al Senato, senza, però, che alla Camera si arrivasse alla definizione di un testo, un po' per la scadenza anticipata della legislatura, un po' anche per le questioni continuamente accese dalla polemica politica. Credo, quindi, che si debba registrare un dato estremamente positivo. E a conclusione del mio intervento, ciò lo dico come risposta serena e pacata di una classe politica che, coscientemente e trasparentemente, assume a suo carico, come è suo dovere, la responsabilità di scelte in temi che toccano la moralità dell'attività politica e la moralità e la dignità nell'esercizio delle funzioni istituzionali più alte, come possono essere quelle di Governo.

Ciò lo rivendico ringraziando, ovviamente, la presidente della Commissione, che ha condotto i lavori facendo in modo che si potesse giungere ad un risultato che fa onore alle componenti politiche che lo hanno condiviso e che dà una risposta istituzionale e chiara a chi ritiene che per risolvere le grandi questioni di etica e di moralità della politica occorran sempre rivoluzioni giudiziarie. Compito proprio

della classe politica è quello di dare risposte, e questo è un primo segnale. Credo che sia un ottimo esempio, utile per farne nascere altri (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Intende farlo subito o in sede di replica ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Intendo avvalermi dell'onda favorevole...

PRESIDENTE. Prego, sottosegretario Bettinelli.

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, signore deputate, signori deputati, il Governo esprime non soltanto adesione alla proposta di legge in discussione, ma anche soddisfazione per il metodo aperto al quale tutte le parti politiche si sono uniformate per elaborare una disciplina assai delicata, anche per il suo evidente, forte impatto costituzionale, coinvolgendo diritti politici e posizioni costituzionali fondamentali.

Il Governo esprime soddisfazione anche per il risultato sostanziale di contenuto cui si è pervenuti. Quanto al metodo, fin dall'inizio dei lavori il Governo aveva ritenuto di dover assumere un atteggiamento di operosa, costruttiva neutralità nei confronti di iniziative legislative parlamentari indirizzate a definire situazioni di incompatibilità dei membri del Governo medesimo per sottrarli a conflitti di interesse.

In questa circostanza il Governo si è trovato e si trova ad essere oggetto di disciplina, una disciplina di controllo. Non poteva e non può, per evidenti ragioni di sensibilità istituzionale, interferire con la distinta volontà del Parlamento.

Soltanto due sono state, nel corso dei lavori in Commissione, le preoccupazioni del Governo. Innanzitutto che la legge *in itinere* potesse ottenere il consenso più ampio possibile, se non addirittura unanime, in una prospettiva *bipartisan*, come

richiedono discipline siffatte; consenso rafforzato dal preventivo parere tecnico richiesto ad una molteplicità di soggetti istituzionali, in primo luogo a quelle autorità indipendenti di garanzia che dovranno vigilare sulla corretta applicazione delle regole in formazione.

La seconda preoccupazione di ordine sostanziale era che si elaborassero norme rigorose, ineludibili, coerenti con il principio espresso dall'articolo 1 del progetto, in virtù del quale i titolari di cariche di Governo nell'esercizio delle loro funzioni devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Ed « esclusivamente » sta a significare che devono essere scongiurati anche sospetti o timori che atti di membri del governo possano essere influenzati da interessi di natura privata, ancorché mediati.

Questa preoccupazione, questa pretesa di rigore derivano anche dal fatto contingente che la legge in esame sarà applicata per la prima volta nei confronti di questo Governo, che considera punto centrale del proprio indirizzo la questione della moralità e della trasparenza dell'attività di tutti i cittadini e, in primo luogo, di coloro cui sono affidate le più alte responsabilità istituzionali, che sono chiamati a servire lo Stato con disciplina ed onore, come afferma la Costituzione.

A questo fine sono state predisposte puntuali disposizioni volte ad evitare la commistione, anche involontaria, tra interesse pubblico prevalente e pur legittimo interesse del singolo per la cura delle proprie eventuali attività economiche e professionali.

Le soluzioni elaborate dalla Commissione sono state appena illustrate dal relatore, onorevole Frattini, che anch'io ringrazio per il suo impegno. Non ripeterò, pertanto, considerazioni già svolte. Mi sia consentito soltanto sottolineare — ed insisto: con soddisfazione — come la disciplina in esame non si occupi soltanto delle grandi ed irripetibili situazioni di interesse economico-patrimoniale dei *tycoon*, come si dice in gergo. Per costoro è stata prevista l'alternativa tra l'alienazione dell'attività e del patrimonio che

diventino incompatibili all'atto dell'assunzione di responsabilità di governo o il conferimento di tali attività e patrimoni ad un *trust* davvero cieco e sordo, dotato di facoltà proprietarie, secondo il principio dell'effettiva separazione gestionale. Ciò comporta che il *trustee* non possa essere identificato con un semplice e qualsiasi soggetto fiduciario, magari l'amico della porta accanto.

Ma, dicevo, la disciplina si occupa anche degli interessi meno rilevanti sul piano economico, ma che egualmente potrebbero condizionare il disinteressato esercizio delle funzioni di Governo. In quest'ottica rientrano, ad esempio, quelle norme che vietano ai membri di Governo, anche a coloro che non risultino titolari di ricchezze particolarmente rilevanti, di stipulare contratti di borsa, di esercitare attività imprenditoriali o nelle libere professioni anche per interposta persona, di disporre di imprese nel settore dei *mass media* quale che sia la loro dimensione o l'ampiezza del bacino di diffusione o di ascolto.

Infine un'ultima sottolineatura, con riguardo agli effetti di una disposizione che forse è passata inosservata, signor Presidente. Mi riferisco al comma 2 dell'articolo 2, il quale prescrive che anche ai dipendenti pubblici, senza distinzioni (e dunque anche ai professori universitari), che assumono cariche di Governo si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Questa disposizione elimina finalmente una vera e propria incongruenza nel trattamento retributivo dei ministri e sottosegretari docenti universitari non parlamentari, incongruenza non più giustificabile dopo l'entrata in vigore della legge n. 334 del 1997, la quale ha disposto per essi un'indennità di ammontare pari a quella parlamentare. Nonostante ciò, costoro ancora beneficiano dell'aspettativa con assegni.

PRESIDENTE. Onorevole Bettinelli, « *nemo tenetur edere contra se* »!

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Lei

sbaglia, signor Presidente, le cose non stanno così.

Dicevo che alla loro retribuzione complessiva concorrono pertanto le università di provenienza, che subiscono un aggravio di bilancio assolutamente ingiustificato e non coerente con il principio dell'autonomia funzionale, recentemente affermato da questo Parlamento. Non solo esse continuano a pagare emolumenti a chi non svolge *pro tempore* il lavoro universitario, ma devono provvedere al pagamento di stipendi supplementari ai docenti che assumono la supplenza o l'affidamento dei corsi dei colleghi in aspettativa per mandato governativo.

Con la nuova norma la condizione dei professori universitari membri del Governo non parlamentari sarà finalmente equiparata a quella dei membri del Governo professori universitari parlamentari, per i quali vale l'aspettativa senza assegni prevista dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 29 del 1993, confermata dalla norma di interpretazione autentica di cui al comma 38 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 1994 ed, infine, ritenuta legittima dalla stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 1996.

Come professore universitario sono davvero sollevato per il fatto che — anche su mia sollecitazione — si ponga fine ad una simile anomalia: sulla mia università non graveranno più oneri impropri; i principi della razionalità e dell'autonomia troveranno anche in questa materia — apparentemente marginale — il giusto riconoscimento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione otto minuti.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, in verità mi sarei atteso ben più ampio uditorio, poiché si tratta di una legge il cui oggetto ha formato per anni quasi un caso di coscienza nel nostro paese. Oggi siamo in pochi, reciprocamente gratificati della collaborazione data e ricevuta e consapevoli di aver posto

mano ad un tema che — al di là delle enfattizzazioni ricevute (non tutte disintessate o casuali) — resta un grande problema della nostra democrazia.

Per controllare se una legge è veramente buona occorre passare attraverso tre fasi: l'ispirazione (la sua ragione d'essere), la formulazione, l'interpretazione. Nella sua origine questa normativa è resa necessaria dalla modernità e dallo sviluppo dialettico tra l'economia e la politica. È veramente positivo che questa esigenza — finalmente avvertita e poi convertita in norma — sia nata da un comune consenso, del quale bisogna tuttavia sottolineare con lode il principale promotore, cioè il nostro movimento di forza Italia. Questo è incontestabile. Io contesto, talvolta, al nostro movimento di avere poco fascino, poco *appeal*: questo, invece, è un caso che mi smentisce.

Quanto alla strutturazione tecnica, non nego quello che è un aspetto in qualche caso evidente della sua marginalità rispetto a taluni profili costituzionali. Sia in questa fase, sia in quella dell'eventuale controllo di costituzionalità, non bisogna cioè gridare allo scandalo se qualche sensibilità si farà avvertita di questo e in questa sede, per cominciare, proporrà all'attenzione delle Assemblee parlamentari profili di questo genere. Resta il fatto che, forse, la normativa è troppo intricata, ha troppe ipotesi, ha un eccessivo affollamento di sottoipotesi e non parla un linguaggio assolutamente incontrovertibile sotto l'altro aspetto, quello della sua interpretazione. Dunque, se la ragion d'essere vi è, se il testo è già sufficientemente sbizzato, l'elaborazione attraverso la conoscenza e l'esame degli emendamenti deve essere molto responsabile. Noi, anche in questo, daremo il nostro contributo, perché lei sa, signor Presidente, assai meglio di me, che talvolta le grandi leggi passano alla storia delle istituzioni con il nome dei promotori e ciò è bello. Ciò accade, talvolta, anche per i codici, ma non è stata sempre ragione di gloria quella di legare il proprio nome ad una legge: tale è il caso, per esempio, del codice di procedura penale vigente. Tut-

tavia, contrariamente a quello che si pensa in qualche caso, cioè che la politica sia soltanto gioco di tornaconto — o di tornaconti in conflitto — ammettiamo che, in questo caso, la posizione politica che più sembrava o veniva indicata come renitente a questo fine è stata essa stessa la prima ad immaginarlo e ad offrire la collaborazione, non solo dei parlamentari singoli, ma addirittura del relatore, nella cara ed eletta figura del collega Frattini. Non voglio augurargli che questa legge abbia a chiamarsi Frattini: si dica invece onestamente che essa è sorta da un movimento politico che è anche di cultura e formato da uomini di cultura, i quali, sommamente avvertiti di questa responsabilità, hanno posto mano per primi a questa esigenza.

Resta l'interpretazione, quell'ultima fase attraverso la quale si realizza il giudizio di bontà di una legge. Che l'interpretazione debba essere facilitata dalla validità della strutturazione è evidente, ma essa deve essere un componimento legislativo che non deve dividere e non deve essere usato come un sasso. Una buona legge è una ricchezza per un paese. Rammento, Presidente, e lei lo rammenterà con me, quel che disse Stazio incontrando nel purgatorio Dante: « Non sono stato avaro, ma non ho fatto buona amministrazione della mia ricchezza ». Speriamo che quando qualcuno ci incontrerà, almeno in purgatorio, potremo meglio difenderci da quell'accusa (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando e che speriamo possa essere tra breve approvato può avere un grande impatto dal punto di vista politico, istituzionale, costituzionale; esso richiede di essere affrontato con spirito libero, cioè senza condizionamenti ideologici, dettati dalla contingenza politica o dalla polemica propagandistica, in quanto la normativa che ne deriverà deve essere in grado di mantenere la sua validità nel tempo, anche oltre

le note situazioni che hanno dato attualità al dibattito in corso da qualche anno nel nostro paese.

È una materia in cui scontiamo in Italia l'arretratezza del nostro ordinamento rispetto ad altri sistemi politici, la quale dunque necessita di un procedimento, se possiamo dire, ancora più razionale, dato il ritardo con cui viene affrontata, riconoscendo con umiltà che esiste un'*impasse* non solo politica cui dare finalmente soluzione. Anche per questo è non soltanto necessario arrivare nel più breve tempo possibile all'approvazione di una legge rigorosa (che aggiungo, come ci ha ricordato il sottosegretario Bettinelli, si applicherebbe al Governo attualmente in carica per la prima volta), ma è anche auspicabile (benché non strettamente necessario) proprio per questi motivi che provvedimenti come questo, che nascono dalle polemiche che conosciamo, raccolgano il più ampio consenso possibile. È un fatto che è già avvenuto, mi pare, in sede di Commissione affari costituzionali e che sarebbe auspicabile, ripeto, si ripetesse in aula, anche perché questo provvedimento rappresenta un significativo passo verso l'etica della corretta amministrazione e del corretto governare.

Il relatore Frattini ha richiamato i concetti di moralità e dignità dell'attività politica: mi sembrano due termini entrambi corretti e significativi, perché, come dicono gli americani, la corruzione è un *fact of life*, è una realtà, un dato di fatto forse ineliminabile, che non conosce barriere e confini, un qualcosa che probabilmente non si può evitare del tutto, ma se ne possono certo attenuare l'entità e gli effetti, operando sulle cause ed introducendo regole come quelle che stiamo oggi discutendo in questa sede. Garantire l'esclusiva dedizione da parte dei titolari di cariche di Governo, dei commissari di governo, dei responsabili dei vertici delle *authorities* alla cura dell'interesse pubblico non è di per sé una garanzia assoluta di comportamenti moralmente nonché politicamente corretti e leciti, ma perlomeno sgombra il campo da inammissibili commistioni tra interessi

privati e funzione pubblica, indebolisce la tentazione insomma, rappresenta una strada tagliafuoco, un solco in più tra il fiammifero (interessi privati) e il bosco (la funzione pubblica a cui questi soggetti sono chiamati).

Ciascuno di noi sa che di fronte al moltiplicarsi delle tentazioni (usiamo questo termine) non bastano le prediche e neppure sono sufficienti gli articoli del codice penale; occorre prevenire l'infrazione, bonificare il terreno da possibili fonti inquinanti, bandire i comportamenti che senza essere illegali risultano comunque inaccettabili perché iniqui. Ben vengano, pertanto, provvedimenti come questo, atti a ricreare la fiducia dei cittadini verso chi li amministra. La democrazia americana, come ricorda anche il relatore, è quella che forse si è spinta più avanti, adottando codici di comportamento per i parlamentari, i politici con responsabilità di Governo ed i pubblici dipendenti.

Sosteniamo la necessità di approvare questa prima regolamentazione perché pensiamo che regolare la possibile commistione tra interessi privati e funzione pubblica produca una sorta di precondizione per svolgere meglio l'attività di Governo, il commissario di governo, il responsabile delle autorità di garanzia. Si tratta — ripeto — di garantire che decisioni rilevanti siano prese sulla base del loro merito e che l'opinione pubblica, il cittadino, abbiano la certezza che così avvenga.

Sono considerazioni che in realtà non sono del tutto condivise, o per lo meno condivise in misura inferiore dell'unanimità o della larghissima maggioranza che qui si esprime. Ci sono ancora esponenti politici ed anche *opinion maker* che teorizzano che virtù privata e virtù pubblica sono la stessa cosa, che si esiste politicamente ed istituzionalmente in quanto si appare e che per apparire ogni mezzo è lecito, soprattutto nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa.

Emerge qui un tema che questa proposta di legge aggredisce e regola nella sua peculiarità, quello del rapporto tra poteri (non potere politico) e mezzi di

comunicazione di massa. Abbiamo anomalie molto forti in questo campo come paese, sia nell'atteggiamento professionale di giornalisti nei confronti di chi detiene il potere, sia (e forse è la causa anche della prima distorsione) negli assetti proprietari dei mezzi di comunicazione di massa.

La proprietà dei più grandi giornali, ad esempio, è in mano al potere economico, il quale dai mezzi di comunicazione di massa dovrebbe essere in qualche misura controllato; alcuni tra i principali mezzi di comunicazione sono in mano, come sappiamo, ad un leader politico, che oggi si chiama Berlusconi, anche se domani potrebbe ripetersi la medesima situazione riguardo ad altri imprenditori del settore che volessero entrare nell'attività politica.

Dunque, non è regolata solo l'attività imprenditoriale o professionale ma è disciplinata, nello specifico, la detenzione della proprietà dei mezzi di comunicazione. Questo è secondo me il fatto positivo, a prescindere, ripeto, dalla contingenza di questi anni, che hanno dato un nome ed un cognome ad un problema che comunque esiste.

Il testo in discussione è frutto anche del contributo — che mi pare sia stato apprezzato in modo generalizzato — del sottosegretario per la funzione pubblica professor Bettinelli, che ha rappresentato il Governo in questa discussione. Egli ha prima voluto richiamarci una norma che mi pare lo veda come prima vittima, almeno in astratto, essendo egli membro del Governo, professore universitario e non parlamentare: in quanto tale, dovrebbe incappare nella normativa che obbliga i membri del Governo non parlamentari a collocarsi in aspettativa senza assegni.

A parte questa annotazione riferita alla persona del sottosegretario, mi pare che questo testo rappresenti una soluzione, certo non perfetta ma comunque accettabile anche da parte nostra. I punti caratterizzanti sono l'impegno esclusivo per i membri del Governo e delle altre funzioni pubbliche alla cura degli interessi pubblici rispetto a quelli privati, l'alienazione to-

tale o parziale delle attività oggetto di possibili conflitti di interesse, ovvero il conferimento delle stesse ad un *trust*, il potere sanzionatorio dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni quando le attività economiche concernano il settore delle comunicazioni di massa.

Alla luce di questi contenuti i deputati verdi annunciano sin d'ora che sono orientati a votare a favore del provvedimento. Questa materia potrà così cessare di rappresentare un'arma e solo un'arma di polemica politica, per diventare regola effettiva del nostro sistema giuridico e politico (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Lasci anche a me un candore fanciullesco nel rilevare che mi sarei aspettato che questi banchi fossero un po' meno vuoti di quanto non lo siano ora su un tema che ha « riscaldato » in modo così forte l'opinione pubblica e in particolare la classe politica. E quindi farò un'annotazione che spero non turbi il clima di serenità e costruttività che l'onorevole Paissan ha invocato e al quale mi associo, così come ha fatto il sottosegretario Bettinelli, ricordando agli italiani non immemori delle vicende dell'estate 1994 che uno dei punti di maggiore attacco al Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi fu sicuramente il problema del conflitto di interessi. L'onorevole Berlusconi, all'atto stesso della nomina a Presidente del Consiglio, aveva provveduto a rinunciare a qualsiasi incarico e quindi di fatto ad ogni intervento operativo nelle sue aziende, ma ciò non fu sufficiente per limitare la battente campagna con cui la sinistra per mesi andò attaccando il Presidente del Consiglio. Diranno forse gli storici quanta parte questa martellante campagna abbia potuto avere nella tormentata vita del breve Governo Berlusconi e perfino il peso che può aver avuto nella sua caduta nel dicembre 1994.

Sempre per la storia, è opportuno ricordare che fu proprio il Governo Ber-

lusconi a presentare, il 2 novembre 1994, al Senato della Repubblica, signor Presidente, un organico disegno di legge riguardante la disciplina in materia di conflitti di interesse. Lasciatemi fare una notazione ancora un po' maliziosa. Qualche malizioso, appunto, potrebbe aggiungere — nello stile andreottiano del celebre apologo che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina — che nessuna campagna venne svolta quando nel Governo Dini ebbe una posizione di alto rilievo, come ministro degli esteri, la degnissima signora Susanna Agnelli, nei confronti della cui persona, come azionista della FIAT, si sarebbero potuti forse porre gli stessi interrogativi, le stesse preoccupazioni che erano state tanto vivacemente sostenute dalla sinistra contro Berlusconi.

Come premessa delle poche considerazioni che farò sul testo unificato che oggi abbiamo per la prima volta — e uso l'espressione in senso non retorico — l'onore di dibattere in questo nostro Parlamento, vorrei leggere le parole di *sir* Geoffrey Johnson Smith, presidente del *Select committee of member's interests* (Comitato ristretto dei conflitti di interesse): « Quale sia la differenza politica che ci divide, sappiamo che questo posto » — si intende il posto di responsabilità pubblica come membri del Governo o del Parlamento — « dipende dalla fiducia e che è la fiducia reciproca della nostra integrità che ci riunisce e che preserva l'affidabilità del nostro lavoro ».

Ma è bene — al di là di questo che definirei presupposto morale, di non approfittare per interessi personali di posizioni di potere pubblico — che anche l'Italia finalmente si dia un'organica legislazione sul conflitto di interessi, in armonia con gli esempi storici, teorici e pratici, che ci vengono dagli Stati di grandi democrazie, come gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, la Germania federale e perfino la Spagna, uno dei paesi che più recentemente si è dotato di una specifica normativa, sulla base di una

norma costituzionale che amplia il modello continentale per mutuare diverse disposizioni del sistema statunitense.

Questo sistema, come è noto, è segnato, per quanto riguarda gli interessi economici, dal cosiddetto *blind trust*, amministrazione cieca, anche se in ciascuna carica pubblica è molto osservato, oltre oceano, il criterio del *politic ethic*, che non è del tutto coincidente con la nostra più nota questione morale.

Lasciatemi dire che si deve all'iniziativa dell'opposizione — lo ha ricordato in precedenza l'onorevole Mancuso — la proposta, avanzata nella Conferenza dei presidenti di gruppo, di esaminare, utilizzando parte di quel 20 per cento che secondo le recenti modifiche del nostro regolamento è riservato all'esame dei progetti indicati dall'opposizione, il provvedimento in oggetto. Infatti, il gruppo di forza Italia, pienamente appoggiato da quello di alleanza nazionale, a nome del quale naturalmente parlo, ha chiesto l'iscrizione nel calendario dei lavori della Commissione affari costituzionali della proposta di legge Berlusconi ed altri, che è stata discussa insieme a quelle di iniziativa dell'onorevole Veltri, della sinistra democratica, e dell'onorevole Davide Caparini della lega nord.

L'approfondita relazione del relatore Franco Frattini, svolta in Commissione prima ed in Assemblea oggi (al quale desidero rivolgere il più vivo e cordiale ringraziamento del nostro gruppo), l'ampia convergenza che sul tema si è registrata nei lavori della Commissione, tanto efficacemente ed intelligentemente presieduta dall'onorevole Rosa Jervolino Russo — che reputo privilegio avere come mio successore alla presidenza della Commissione affari costituzionali — facilitano il compito di chi, come me, non vuole essere ripetitivo di argomenti già ampiamente sviluppati in Commissione e desidera piuttosto contribuire alla rapida attuazione di una normativa che non ci colloca in una posizione isolazionista, ma nell'area di quel *trust* europeo, per il quale, come dirò in seguito, l'accordo de L'Aja fissa linee generali.

Credo siamo tutti debitori del patrimonio di esperienza della legislazione degli Stati Uniti riguardante il sistema di prevenzione e di regolamentazione delle aree di conflitto di interessi, un sistema che si presenta ampio e articolato, ma che tutela insieme il dovere dei titolari di cariche di governo nell'esercizio delle loro funzioni di, come recita il primo articolo del provvedimento in esame, « dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici » con il rispetto dell'« obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi ».

Abbiamo contemporaneamente avvertito anche il bisogno di respingere la radicalità di una linea espropriativa ai danni di coloro che si mettono al servizio del paese, perché tale linea, sostenuta inizialmente dalla sinistra, non trova riscontro in alcun altro paese in cui siano rispettate tutte le libertà, comprese naturalmente quelle professionali e quelle di impresa. Anzi, tanto negli Stati Uniti d'America quanto nel Regno Unito, pur fissando la centralità della questione essenzialmente sui conflitti di interesse dei parlamentari prima ancora che su quello dei membri di Governo, c'è da dire che si afferma, nello stile della *common law*, un'attitudine — come ha scritto l'onorevole Frattini nella sua preziosa relazione —, un atteggiamento morbido nei confronti dei guadagni esterni, osservando che un divieto troppo rigido renderebbe le istituzioni parlamentari e, per analogia, quelle governative — perché, come è noto, nel sistema di governo britannico, i ministri sono anche parlamentari — più povere dell'apporto di persone esperte, perché ben apprezzate dal mercato e dall'opinione pubblica come professionisti, come imprenditori o, come nel caso del nostro sottosegretario, come docenti.

Certo, negli Stati Uniti la forte separazione tra potere legislativo e potere esecutivo ha fatto sì che prevalga la propensione del Parlamento ad approvare strette e puntuali norme nei confronti dei titolari di cariche di governo distinte da quelle di *administration*, come si dice. C'è

tuttavia da aggiungere che, anche negli Stati Uniti, il *blind trust* non è imposto da alcuna legge, ma è stato utilizzato da tutti i Presidenti degli Stati Uniti a partire da Jimmy Carter, cosicché anche l'attuale Presidente Clinton ha rimesso, il 4 luglio 1993, l'amministrazione dei suoi beni, consistenti — pare — in circa un milione di dollari, nel *blind trust*.

Come dicevo, il lavoro tanto intelligente e accurato del relatore, onorevole Frattini, e l'approfondita discussione mi esimono dal fare analisi particolareggiate, visto che l'alleanza nazionale condivide lo spirito, gli obiettivi e gli strumenti operativi attraverso cui il cittadino sarà assicurato dell'esercizio del dovere di imparzialità da parte del titolare di cariche di governo e di altri uffici pubblici. Di conseguenza quest'ultimo non potrà essere in condizioni di avvalersi delle funzioni temporaneamente esercitate per promuovere o difendere interessi particolari.

Dopo la sicurezza garantita che i titolari di cariche di governo non possono ricoprire altre cariche o uffici pubblici o in enti di diritto pubblico, esercitare attività professionali o impieghi pubblici o privati, esercitare anche per interposta persona attività imprenditoriali private, stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, i punti più delicati erano la definizione dell'autorità garante degli effettivi divieti degli esercizi delle attività sopraricordate e, soprattutto, la gestione e la titolarità di attività economiche da parte dei componenti del Governo quando risultino rilevanti per l'economia nazionale.

Entro cinque giorni dall'assunzione della carica i membri del Governo comunicheranno agli organi parlamentari competenti quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti; entro 40 giorni tale comunicazione dovrà essere data anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa con tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano titolari o di cui controllino anche indirettamente la gestione nell'anno precedente l'assunzione

della carica. La specificazione di questo punto fondamentale è data dall'articolo 4.

L'altro punto che mi sembra essenziale è la libertà di scelta tra l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero il conferimento delle stesse ad un *trust*, a norma della già ricordata convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento adottata il 1° luglio 1985 e ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364. Questa libera decisione dell'interessato va presa dai componenti del Governo entro 45 giorni dalla nomina; il problema si risolve subito se decide per l'alienazione totale o parziale, ovviamente fino al livello patrimoniale richiesto dalla legge, che per le attività a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Governo deve essere almeno pari a 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'autorità garante in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, il divieto è indipendente da qualsiasi dimensione del parametro. In proposito faccio mie le considerazioni svolte dal collega Paissan, perché mi pare che in questo campo diamo davvero l'esempio più convincente di quale sia la divisione dei poteri, il potere degli organi di informazione e quello politico.

Nel caso di affidamento delle attività economiche ad un *trust* il *trustee*, che la legge ha italianizzato con il nome di garante, è scelto all'interno di una lista predisposta dall'autorità garante tra gli iscritti all'albo dei gestori, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato. L'albo dei gestori è pubblicato ogni tre anni e l'autorità garante stabilisce i requisiti di idoneità e professionalità per l'iscrizione all'albo. La legge stabilisce anche altre garanzie, sempre in difesa della trasparenza e dell'indipendenza della gestione dall'influenza del titolare dell'incarico governativo, potendo l'autorità garante revocare perfino il gestore del *blind trust*.

La citazione, che ho fatto all'inizio, di quanto scriveva *sir* Jeffrey Johnson Smith circa la riuscita di questa normativa, che deve assicurare il più grande distacco fra interessi privati e interessi pubblici ad ogni livello e in modo particolare, in questo caso, a livello governativo, mi porta a concludere con una nota di grande speranza e insieme di grande certezza: che cioè conflitti di interesse che per noi rivestono anche l'aspetto di etica e di morale politica non debbano mai avvelenare il rapporto politico che può così esplicitarsi con la massima potenzialità anche nelle differenze politiche, specialmente tra maggioranza ed opposizione, che sono — mi sia consentita questa espressione — il sale stesso del sistema democratico e che questa legge metta al servizio di tutti i cittadini uomini competenti e liberi da interessi particolaristici e tutti dediti al miglioramento del benessere morale e materiale del popolo italiano da cui sono stati liberamente eletti o scelti attraverso assemblee parlamentari.

Lasciatemi concludere con l'auspicio, già espresso dal collega Frattini, che tutto questo serva anche in questi giorni in cui un membro dell'altra Assemblea parlamentare ha parlato della necessità di un « Mani pulite 2 ». Noi, che abbiamo operato perché ci fosse, ed operiamo perché ci sia, un'operazione politica generale, perché non vi sia bisogno dell'intervento della magistratura, dobbiamo dare l'esempio di trasparenza, di moralità, oltre che di efficienza, nell'esercizio della nostra alta missione, in particolar modo nell'esercizio di quella che compete a chi dirige il Governo della nazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. Signor Presidente, anch'io mi associo alla deplorazione e al rimpianto per il fatto che la discussione odierna avvenga in un'aula praticamente deserta, quasi si trattasse di una riunione riservata, anche se non dimessa, su argo-

menti offerti alla comune riflessione. Mi sia consentito esordire con una sorta di apparente divagazione, anche se richiamo temi che già altri colleghi da opposti versanti hanno sollevato.

La divagazione è la seguente: ho molto apprezzato, non soltanto da oggi e non soltanto dall'inizio della discussione, l'attitudine estremamente pacata e la disposizione riflessiva e aperta al confronto e al dialogo dell'onorevole Frattini, al quale sono debitore di un riconoscimento pubblico per la disponibilità con cui ha condotto da relatore i lavori su questo progetto di legge; proprio per questo, al di là di ogni esplicita volontà polemica, ma solo per riportare la politica alla verità che può ispirarla, avverto una sorta di iato, di separazione tra l'enfaticizzazione e la drammatizzazione della condizione della vita pubblica nel nostro paese ed il risultato che ci avviamo a conseguire (questo è il mio auspicio ma anche quello di tutti i colleghi) su un tema che attiene a ragioni fondamentali di principio, non derogabili, circa la civiltà della convivenza associata nel nostro paese — e l'auspicabile approvazione di questa legge potrà costituire un'ulteriore dimostrazione — ad una sorta di regime oppressivo o liberticida.

Com'è noto, la nostra iniziativa intende rispondere in concreto ad un'esigenza fondata e da più parti proclamata, e cioè quella di disciplinare determinate situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi nelle quali potrebbero venirsi a trovare soggetti posti al vertice del nostro ordinamento costituzionale ed istituzionale. Già qui mi pare di poter sottolineare un primo principio che ha ispirato la nostra azione: la necessità, cioè, non di negare le ragioni dell'incompatibilità o del possibile conflitto, ma piuttosto di definirle e di risolverle entro un sistema condiviso di regole; mi riferisco, appunto, a quelle regole *bipartisan*, cui faceva opportunamente riferimento il sottosegretario Bettinelli. Si tratta quindi di un intervento che garantisca, da un lato, l'esclusiva dedizione alla cura dell'interesse pubblico sotteso a fondamentali

cariche e, dall'altro, la necessità di escludere l'interferenza o la prevalenza su tale interesse pubblico dell'interesse privato connesso all'esercizio di attività economiche di particolare rilievo sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

Mi pare che il criterio individuato — che viene declinato in particolare nel comma 1 dell'articolo 7, che è la parte centrale del disegno di legge in discussione — della incompatibilità, come situazione che di per sé non deve impedire l'accesso o la permanenza nella carica, ma semplicemente attribuire una facoltà di scelta tra l'attività incompatibile e l'accettazione dell'incarico, costituisca, così come viene declinato — ed è stato questo oggetto di una discussione molto ampia ed approfondita in Commissione —, un punto di approdo appagante.

Non intendo riaprire qui le polemiche del passato; anzi, la nostra disposizione è positiva perché non ci interessa il riferimento alla battuta d'arresto che questa tematica ha subito ed ha dovuto scontare nel corso della precedente legislatura. Credo che in una fase costituente di compimento di una transizione come quella che stiamo vivendo, un interesse comune possa essere quello di addivenire ad un risultato positivo. Com'è noto, la differenza di fondo che in ordine alla declinazione delle modalità di risposta al problema caratterizzava le due fondamentali proposte di legge in esame (mi riferisco alle nn. 3612 ed alla 4410) ruotava attorno, da un lato, all'istituto del conferimento dei beni a società fiduciarie come strumento idoneo a risolvere le situazioni di conflitto e, dall'altro lato, al ricorso all'istituto anglosassone del *trust*, ovvero al conferimento dei beni ad una società fiduciaria, che rappresenta invece un istituto giuridico decisamente diverso.

Nella soluzione che è stata individuata rinveniamo una soddisfazione rispetto ad una nostra duplice esigenza, che non ha né un valore punitivo né tanto meno vessatorio: quella di offrire un messaggio chiaro al paese, anche alla luce — questa sì è una constatazione che legittimamente si può fare, al di là dell'uso talora

spregiudicato che viene fatto di questo fenomeno — della indebito commistione che ha caratterizzato ed ha attraversato la vita pubblica italiana tra cattiva politica e, appunto, affari illegali.

Quali sono le risposte che abbiamo dato e che soddisfano questa duplice esigenza? Innanzitutto, nell'ottica di una sintonizzazione con i sistemi vigenti in altri paesi — il collega Frattini nella sua ampia disamina introduttiva ha edotto tutti noi in Commissione facendo un'analisi comparata delle soluzioni adottate in altri paesi che sono state richiamate anche dal collega Selva — la segregazione patrimoniale, che non ha una valenza punitiva ma costituisce una risposta di garanzia, e una netta separazione gestionale, effettiva, piena, totale, che sia occasione di garanzia per tutti.

Non voglio richiamare le questioni di carattere fiscale, che pure sono state oggetto di discussione, ma credo che la soluzione di non sottoporre ad imposizione fiscale gli atti di trasferimento e di successivo ritrasferimento del patrimonio, dal momento che si tratta di atti dovuti che debbono restare fiscalmente neutri, costituisca un ulteriore fattore di soddisfazione che ha trovato un approdo comune. Le ragioni della nostra soddisfazione sono molteplici. Riteniamo, infatti, che al di là della contingenza specifica del tempo in cui questo provvedimento potrà essere approvato, siamo riusciti, nella predisposizione di un testo unificato, a rispettare alcuni principi fondamentali. Innanzitutto il principio di uguaglianza, non solo in generale come sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dove si stabilisce il divieto di discriminazioni di ogni genere, dunque anche per motivi censitari, ma soprattutto in riferimento ad una serie di applicazioni, a partire dall'articolo 51 della Costituzione, che tutela la libertà di accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità, o ai diritti di partecipazione politica, come specificazioni del principio della democrazia egualitaria, e ancora il rispetto della libertà di iniziativa economica privata e della natura specifica della proprietà privata, così come è considerata

nel nostro ordinamento costituzionale. Oppure, potremmo pensare all'assetto del regime politico e della forma di Governo esistente in Italia dove, a Costituzione vigente, l'interlocutore privilegiato del Governo è e resta il Parlamento, unico soggetto in grado di farne valere le responsabilità. Peraltro, mi permetto di far notare che anche in base alla soluzione della forma di Governo momentaneamente rinvenuta nel testo che dalla Commissione bicamerale è approdato in Assemblea, siamo in presenza di un semipresidenzialismo parlamentare e non di un semipresidenzialismo presidenzialista; il rapporto tra Governo e Parlamento, cioè, continua a reggersi su binari cui prima mi riferivo.

Quindi la ragione di soddisfazione per il gruppo che ho l'onore di rappresentare, cioè di una sinistra fedele ad un fondamento liberale, sta nel fatto che configuriamo un regime delle incompatibilità che ci pare accettabile dal punto di vista della sua legittimità costituzionale. Credo che anche questo costituisca in qualche misura un raffreddamento di polemiche e di ostilità, di atteggiamenti di difficile negoziabilità che in passato hanno caratterizzato il dibattito in ordine a questi temi.

Siamo consapevoli che restano ancora aperti alcuni problemi. Già l'acquisizione di un testo unificato costituisce un punto di approdo positivo che vogliamo sottolineare con forza. Tuttavia, sempre in ragione del principio che non vogliamo imporre ulteriori vincoli ma affermare nuove garanzie come fondamento di libertà, abbiamo presentato alcuni emendamenti la cui *ratio* voglio molto rapidamente esplicitare.

Tali emendamenti si propongono di allargare la platea a cui viene esteso l'ordinamento normativo che auspichiamo possa essere approvato, cioè l'estensione ai sindaci, agli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici, nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della legge del 30 luglio 1994, n. 474, nonché — sottolineo